

# ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“E. CORBINO”

## CONTURSI TERME

### REGOLAMENTO D'ISTITUTO

#### PREMESSA

**TITOLO I - DIRITTI DEGLI STUDENTI**

**TITOLO II - DOVERI DEGLI STUDENTI**

**TITOLO III - VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

**TITOLO IV - ASSEMBLEE STUDENTESCHE**

**TITOLO V - RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA**

**TITOLO VI - PATTO DI CORRESPONSABILITA'**

**TITOLO VII - USO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE**

**TITOLO VIII - MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

**TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

#### PREMESSA

Uno dei fondamentali compiti della scuola è educare alla cittadinanza responsabile e alla legalità e ogni azione disciplinare deve ispirarsi a questa finalità. Apprezzare il valore della legalità è indispensabile per una vera maturazione e quindi per raggiungere tale scopo è necessario che l'azione educativa sia condivisa da tutte le componenti che operano nell'istituto. Il presente regolamento d'istituto stabilisce le norme fondamentali della comunità scolastica sia per quanto riguarda l'organizzazione interna, sia nei rapporti con l'ambiente culturale esterno. Esso si basa sui principi stabiliti dal DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola superiore) e dal DPR 235/2007 (Nuovo Statuto delle studentesse e degli studenti), che all'art.3 assegna alle singole istituzioni scolastiche il compito di individuare i comportamenti delle studentesse e degli studenti che si configurino come infrazione dei loro doveri, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e le procedure di applicazione. E' conforme, altresì, ai principi del Regolamento dell'Autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 8 marzo 1999n. 275) e del DPR 10 ottobre 1996, n. 567 e sue modifiche ed integrazioni.

#### TITOLO I

##### DIRITTI DEGLI STUDENTI

#### Art. 1

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, adeguata all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento.

#### Art. 2

Il diritto all'apprendimento è garantito ad ogni studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero e approfondimento, tutoring, learning center, sportello di ascolto) diretti a promuoverne il successo formativo.

**Art. 3**

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con chi detiene la patria potestà degli alunni. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti.

**Art. 4**

Ogni dato psicofisico o riguardante la situazione familiare, riferito allo studente e significativo nell'attività formativa, è rilevato con garanzia di massima riservatezza e professionalità, ai sensi della L. 31/12/96 N. 675 e successive modificazioni.

**Art. 5**

Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

**Art. 6**

All'atto dell'iscrizione, è fornita ad ogni studente copia del patto di corresponsabilità. Il presente regolamento, lo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, la Carta dei Servizi e gli altri documenti che regolano la vita della scuola, sono disponibili sul sito Internet dell'Istituto.

**Art. 7**

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Le rappresentanze studentesche nei vari organi collegiali potranno formulare proposte in base ai bisogni rilevati in merito agli obiettivi didattici, all'organizzazione della scuola, ai criteri di valutazione.

**Art. 8**

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

**Art. 9**

Lo studente ha il diritto di conoscere i criteri adottati da ciascun docente nella valutazione delle prove scritte ed orali. Al fine di garantire la trasparenza e la tempestività della valutazione il docente deve, al termine delle verifiche orali, comunicare il voto; le verifiche scritte devono essere consegnate agli studenti entro 15gg dall'effettuazione e comunque prima della prova successiva. Lo studente ha diritto ad avere copia del compito.

**Art. 10**

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative dovranno essere organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle possibilità di crescita personale e sociale dello studente, in sinergia con il territorio. La partecipazione a tali attività può dar esito, secondo le modalità previste dalla normativa, a credito scolastico.

**Art. 11**

L'Istituto promuove e favorisce le iniziative dirette a garantire l'inserimento nella comunità scolastica degli studenti stranieri nel rispetto della loro lingua, cultura e religione.

**Art. 12**

È compito della scuola porre in essere le condizioni per favorire:

- a. un ambiente scolastico salubre e sicuro, rispettoso della personalità dello studente, culturalmente stimolante, didatticamente ben organizzato, dotato di adeguate strumentazioni tecnologiche;
- b. offerte formative aggiuntive e integrative;
- c. iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio e per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- e. il diritto di riunione e di assemblea degli studenti nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.

**Art. 13**

Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca può costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi tra gli associati. La rappresentanza dell'associazione è conferita ad uno studente maggiorenne. La scuola, nel rispetto del presente regolamento, garantisce agli studenti e alle associazioni di cui fanno parte il diritto a svolgere iniziative all'interno dell'Istituto nonché l'utilizzo di locali.

## TITOLO II DOVERI DEGLI STUDENTI

### **Art.1**

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

### **Art. 2**

Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola, per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 3**

La partecipazione ad attività extrascolastiche, a stage e a viaggi d'istruzione per le quali venga richiesto un contributo finanziario da parte degli studenti non sono obbligatorie. Tuttavia gli studenti che non aderiscono a queste iniziative sono tenuti alla frequenza normale o a partecipare ad eventuali attività alternative programmate.

### **Art. 4**

È dovere degli studenti, nell'ambito di tutte le attività scolastiche tenere un contegno corretto, educato, responsabile, rispettoso dei compagni e di tutto il personale della scuola. Non sono consentiti i comportamenti che ledano la dignità o la sensibilità delle persone. È vietato assumere pose sconvenienti e atteggiamenti indecorosi in tutti gli ambienti scolastici e in tutti i momenti dell'attività didattica.

### **Art. 5 Norme di comportamento**

1. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, del personale A.T.A. e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad un tipo di convivenza civile e democratica.
2. Essi sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal Consiglio di classe. Gli allievi maggiorenni hanno diritto all'autogiustificazione delle assenze previa autorizzazione scritta di un genitore da depositare personalmente in segreteria; i minori devono presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
3. Gli allievi entrano a scuola a partire dalle ore 8.00. È loro consentito, prima dell'ingresso a scuola, di sostare nel cortile, dove devono avere un comportamento corretto e rispettoso anche delle cose, oltre che delle persone, considerando che la scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la loro vigilanza prima del loro ingresso nei locali scolastici.
4. La comunicazione costante tra la scuola e la famiglia avverrà attraverso i canali istituzionali (telefono, sito della scuola, e-mail, registro elettronico) cui le famiglie potranno accedere con la password da ritirare in segreteria. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnati, nonché le eventuali annotazioni dei Docenti e le comunicazioni della scuola.
5. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto che deve essere presentato al rientro a scuola, all'inizio della prima ora di lezione, all'insegnante di classe che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. Se l'assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni occorre presentare la certificazione medica. Per l'allievo che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, questa rimarrà ingiustificata. In caso di ripetute assenze, 5 in un mese su segnalazione dei Docenti della classe, saranno inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie, anche nel caso di allievi maggiorenni a cura del coordinatore di classe.
6. Non è consentito agli allievi di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento). Gli alunni maggiorenni, autorizzati secondo quanto indicato al punto 2, potranno chiedere personalmente, per motivi di lavoro, tre permessi di uscita anticipata a quadrimestre.
7. In caso di astensione collettiva dalle lezioni, l'assenza sarà considerata ingiustificata. Si eccettuano quelle non dipendenti dalla volontà degli studenti (sciopero mezzi pubblici, calamità naturali, ecc..). Il Dirigente scolastico, sentito il Coordinatore del Consiglio di classe, valuterà di volta in volta se procedere o meno ad informare dell'assenza le famiglie degli allievi. Le assenze collettive devono essere giustificate direttamente dal genitore o con certificato medico che comprovi l'effettivo stato di malattia dello studente. E' da ritenersi assenza collettiva qualora risulti assente la metà degli allievi.

8. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli allievi devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dall'aula senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule o soffermarsi nei servizi e negli spazi di disimpegno più del tempo necessario.

9. Gli allievi possono recarsi nella sala docenti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.

10. Durante gli spostamenti tra aule e laboratori sono da evitare tutti i comportamenti che possono diventare pericolosi. Gli studenti dovranno seguire le indicazioni dei Docenti e dei Collaboratori Scolastici.

11. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e di pulizia.

12. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli studenti, sia all'interno della scuola che all'esterno. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.

13. Vanno utilizzati correttamente da parte degli studenti i contenitori per la raccolta dei rifiuti, sistemati nelle aule, nei corridoi, nella palestra o nei cortili.

14. I Docenti ed i Collaboratori Scolastici sono tenuti a segnalare al Dirigente scolastico i nominativi degli allievi o le classi che non rispettano le regole scolastiche, per l'attivazione del procedimento disciplinare a carico dei trasgressori e per la comminazione delle relative sanzioni.

15. Gli allievi sono tenuti a rispettare il lavoro dei Collaboratori Scolastici e a seguirne le indicazioni che potranno essere assunte in collaborazione con i Docenti o direttamente quando assolvono le funzioni di sorveglianza di una classe, di un gruppo o di un singolo studente.

16. Gli allievi che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Educazione Fisica dovranno presentare al Dirigente scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore, corredata dalla certificazione medica. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa e per la partecipazione ai Giochi Studenteschi dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute.

17. Gli allievi sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti commessi a danno di persone, all'interno della scuola, durante l'orario scolastico. Nel condannare e deprecare tali atti disonesti, la scuola non mancherà di denunciarli all'autorità competente nel caso in cui essi si dovessero verificare, adottando, da parte sua, tutte le misure e i provvedimenti sanzionatori richiesti dal caso.

18. Ogni studente è responsabile dell'integrità dei locali scolastici, degli arredi, delle attrezzature e del materiale didattico: coloro che provocheranno danni alle persone o guasti ai locali ed alle attrezzature saranno sottoposti a provvedimenti disciplinari e dovranno risarcire i danni provocati. Allorché non sia possibile individuare il diretto o i diretti responsabili del danno o del guasto, l'intera classe sarà penalizzata non partecipando ad una visita guidata o al viaggio di istruzione a seconda dell'entità del danno. Allo stesso modo si procederà in presenza di atti vandalici.

19. È fatto divieto assoluto agli studenti di:

a) invitare estranei ed intrattenersi con loro all'interno della scuola;

b) fumare nei locali scolastici;

c) far uso nella scuola di bevande alcoliche;

d) utilizzare a scuola i telefoni cellulari, o dispositivi elettronici sia per le chiamate che per le risposte di qualsiasi tipo e tenerli attivati durante le attività scolastiche;

e) utilizzare i servizi igienici ed i distributori di bibite ed alimenti nelle fasce orarie in cui il loro uso è vietato;

f) introdurre o far introdurre nella scuola, a qualsiasi titolo, bevande, cibi o alimenti vari, provenienti dall'esterno;

g) uscire dall'aula senza il permesso del Docente di classe;

h) uscire dall'aula durante la prima ora di lezione, se non in casi di estrema urgenza e comunque previa autorizzazione da parte del Docente di classe.

20. Su deliberazione del C.I.S. sarà stabilita la misura del contributo che annualmente gli allievi dovranno versare all'Istituto al momento della loro iscrizione.

#### **Art. 6 Deroghe al limite massimo del numero delle assenze dell'orario annuale personalizzato.**

1. A norma dell'art. 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, gli alunni, ai fini della validità dell'anno scolastico, sono tenuti ad assicurare la frequenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dell'orario personalizzato.

2. All'obbligo di cui al precedente comma sono ammesse le seguenti deroghe:

a. ricovero presso una struttura sanitaria pubblica o privata;

b. gravi motivi di salute adeguatamente documentati che abbiano determinato periodi di degenza anche domiciliare;

c. terapie e/o cure programmate;

d. maternità (*ante e post partum*) per un periodo complessivo non superiore a 30 giorni;

- e. lutto per perdita di parenti del nucleo familiare di appartenenza (genitori, fratelli, o sorelle) fino ad un massimo di gg. 10; entro il secondo grado fino ad un massimo di gg. 3;
- f. malattia del proprio figlio, entro il terzo anno di vita del bambino;
- g. gravi motivi familiari da documentare adeguatamente;
- h. donazione di sangue;
- i. partecipazione attività sportive ed agonistiche organizzate da fondazioni riconosciute dal CONI;
- l. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (L.516/1988);
- m. partecipazione a pubblici concorsi;
- n. esame per il conseguimento della patente di guida;
- o. convocazione davanti all'autorità giudiziaria.

**3.** In caso di superamento del numero massimo di assenze consentito, comprensivo delle deroghe, il Consiglio di classe interessato potrà valutare, relativamente ad ogni singolo caso, se ammettere l'alunno allo scrutinio finale a condizione che:

- a. Il numero delle assenze effettuate, comprensivo delle deroghe, risulti lievemente ( max 5gg.) superiore al limite consentito;
- b. Sussistano gli elementi minimi necessari per procedere alla valutazione del rendimento e del comportamento scolastici.

**4.** Non saranno presi in considerazione i certificati medici rilasciati dal medico curante fino a 5 giorni di assenza compresi.

#### **Art. 7 Documentazione necessaria per la giustificazione delle assenze**

Al fine della giustificazione delle assenze in deroga di cui al comma 2 del precedente articolo, è richiesta la seguente documentazione:

- a. certificato del ricovero ospedaliero o di struttura pubblica o privata convenzionata con il S.S.N.;
- b. certificato di maternità attestante la data del parto;
- c. certificato di nascita del bambino;
- d. certificato del medico di base o del medico specialista attestante il periodo di malattia quando questa è superiore ai 5 gg.
- e. specifiche documentazioni che attestino quanto previsto dall'art. 6 lett.g. h.i,j,k,l,m.n.o.

#### **Art. 8 Valutazione degli alunni in caso di riconoscimento di deroghe**

**1.** In caso di riconoscimento delle deroghe di cui agli articoli precedenti, il Consiglio di classe procederà allo scrutinio finale di ciascun alunno a condizione della presenza di un numero di verifiche scritte, orali e pratiche sufficienti, tali, cioè, da non pregiudicare la valutazione.

**2.** Come modificato dalla legge n. 352/1995, di ammettere gli alunni a sostenere prove suppletive limitatamente alle discipline interessate, da tenersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo; in tali casi il giudizio di ammissione /non ammissione alla classe seguente viene sospeso e il Consiglio di classe riprenderà lo scrutinio dell'alunno dopo lo svolgimento delle prove suppletive.

N.B.: Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico per assiduità nella frequenza delle lezioni, il limite massimo viene stabilito in 30 giorni.

#### **Art. 9 Ritardi ed uscite anticipate**

**1.** Configurandosi l'Istituto come una comunità scolastica che si propone la formazione intellettuale, morale e fisica dei giovani, per la quale costituisce requisito fondamentale l'obbligo dell'assidua e fruttuosa presenza alle lezioni da parte degli studenti, tutte le componenti della scuola si impegnano, nell'ambito di tale patto educativo, al rispetto scrupoloso dell'orario scolastico come determinato all'inizio di ciascun anno.

**2.** Le famiglie, in particolare, sono tenute a collaborare affinché l'attività didattica non sia interrotta se non per inevitabili, seri e gravi motivi debitamente comprovati, rinviando alle ore pomeridiane qualsiasi impegno che interferisca in tal senso.

**3.** Possono essere concessi permessi relativi ad entrate posticipate e ad uscite anticipate per le seguenti tassative cause:

- accertato ritardo dei mezzi pubblici di trasporto;
- analisi e visite mediche;
- attività sportive e/o lavorative;
- gravi motivi familiari o personali, opportunamente vagliate dal Dirigente scolastico.

**4.** Gli allievi ritardatari a causa dei mezzi pubblici di trasporto potranno essere ammessi alle lezioni della prima ora entro le ore 8.20 (o anche oltre, se la ditta di trasporto giustifica il ritardo) senza ammonizione. In tutti gli altri casi gli

alunni ritardatari, senza alcuna giustificazione, vengono accettati in classe. Essi risulteranno assenti la prima (e/o la seconda) ora di lezione e verrà loro comminata la sanzione dell'ammonizione. I Docenti dovranno annotare il ritardo sul registri di classe.

5. Le entrate posticipate per analisi e visite mediche devono essere richieste da un genitore o dagli studenti maggiorenni, se a tanto autorizzati dai genitori, con regolare richiesta scritta al Dirigente scolastico, almeno due giorni prima facendo uso dell'apposita sezione del libretto delle giustificazioni.

6. Analogamente le uscite anticipate devono essere richieste da un genitore e dagli studenti maggiorenni, se a tanto autorizzati dai genitori, con regolare richiesta scritta al Dirigente scolastico, facendo uso dell'apposita sezione del libretto delle giustificazioni. Dell'autorizzazione all'uscita sarà fatta annotazione sul registro di classe. Gli studenti minorenni saranno autorizzati alla uscita solo se prelevati da uno dei due genitori o da chi ne fa le veci o da una persona maggiorenne autorizzata dai genitori: in tali casi la scuola viene sollevata da ogni responsabilità.

7. Le uscite anticipate per attività sportiva saranno autorizzate (ed annotate sul registro di classe come le altre) solo in base al calendario della società sportiva interessata, sottoscritto anche dal genitore. Gli studenti minorenni saranno ammessi all'uscita con le stesse modalità di cui al precedente punto 6.

8. Solo nei casi di grave emergenza gli allievi potranno chiedere di uscire anticipatamente nella stessa mattinata al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori a ciò delegati, ai quali spetta l'obbligo di verificare le condizioni di effettiva necessità prima di concedere il permesso. Dovranno essere comunque osservate le modalità e le condizioni previste per le altre uscite.

9. Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, il Coordinatore del Consiglio di classe informerà la famiglia. Per particolari esigenze ed in particolari periodi dell'anno scolastico, il Dirigente scolastico può disporre la sospensione delle uscite anticipate e delle entrate posticipate o una loro limitazione.

#### **Art. 10 Sanzioni agli studenti ed interventi educativi correttivi**

1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare rivolta agli studenti. Pertanto, tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2. Ogni Consiglio di classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando l'eventuale comportamento "anomalo" dell'allievo in una strategia di recupero o di reinserimento più generale.

3. L'applicazione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: ogni episodio connesso a comportamenti da sanzionare va accuratamente valutato in rapporto alla personalità del soggetto, alle sue possibilità di ravvedimento ed al contesto in cui si verifica. Ogni sanzione va irrogata in modo intelligente, razionale e con intenzione educativa: per poter essere efficace, essa dovrà essere adeguatamente motivata, in maniera da essere compresa da parte del soggetto che la subisce.

4. Le sanzioni possono essere inflitte anche per gravi mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti o ad eventi scolastici, sempre che risultino di una tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

5. La convocazione dei genitori a seguito di mancanze o di comportamenti non corretti da parte degli allievi non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo Docente o dal Consiglio di classe.

#### **Art. 11 Classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi**

1. Gli interventi educativi correttivi faranno leva sulle risorse personali, razionali e critiche, sulle motivazioni e sulla capacità di autodeterminazione dello studente.

2. Gli interventi educativi correttivi assunti direttamente dal Docente possono consistere in consegne da svolgere in classe o a casa, nell'invito alla riflessione individuale per un breve periodo fuori dell'aula o, in forma assistita, dentro l'aula, in servizi da rendere alla classe, in riparazioni di guasti arrecati ad oggetti o ad attrezzature, in brevi percorsi di studio personalizzati da realizzare. Nei casi di particolare gravità e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere ad interventi educativi correttivi coinvolgenti tutta la classe. Agli studenti che si rendano responsabili di comportamenti scorretti, di mancanze o di colpe ben individuate, saranno inflitte le seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della gravità e della reiterazione:

- a) ammonizione, verbale o scritta, privata o in classe;
- b) allontanamento temporaneo dalla lezione nell'ambito dell'ora di lezione o della giornata scolastica;
- c) esclusione da attività integrative, da viaggi e visite guidate;
- d) sospensione da uno a tre giorni con l'obbligo di frequenza;

- e) allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ad un giorno e fino a quindici giorni;
- f) allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni;
- g) allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni e/o con esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione agli esami di stato.

3. Il Consiglio di classe può decidere dopo aver valutato la gravità della mancanza di cui l'alunno si è reso responsabile, di irrogare sanzioni diverse dall'allontanamento dalla scuola che possono consistere in:

- a) attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- b) attività di collaborazione con gli uffici di segreteria;
- c) pulizia dei locali o di piccola manutenzione;
- d) attività di ricerca, di riordino degli archivi, dei cataloghi ecc.;
- e) frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale;
- f) produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica sugli episodi e i comportamenti scorretti di cui l'alunno si era reso responsabile;

4. Le sanzioni diverse dall'allontanamento di cui al comma precedente possono essere adottate anche in aggiunta all'allontanamento come misura accessoria.

5. Nell'applicazione delle sanzioni si procederà secondo i principi della gradualità e della riparazione del danno.

#### **Art. 12 Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni**

1. I provvedimenti disciplinari, di cui all'articolo precedente, sono adottati:

- a) dai singoli Docenti per le sanzioni, di cui al punto 2 del precedente articolo 11 e per l'allontanamento temporaneo nell'ambito dell'ora di lezione, di cui alla lettera b) dello stesso articolo;
- b) dal Dirigente scolastico, su proposta dei singoli Docenti, per l'allontanamento temporaneo nell'ambito della giornata scolastica, di cui alla lettera b) del precedente articolo 11 punto 2;
- c) dal Dirigente scolastico, su conforme decisione del Consiglio di classe, per le sanzioni di cui alla lettera c), d), e) ed f) del precedente articolo 11 punto 2; dal Consiglio di istituto per le sanzioni di cui alla lettera g) del precedente articolo 11 punto 2.

2. Qualora i provvedimenti riguardino fatti commessi da allievi appartenenti a classi diverse, i rispettivi Consigli di classe si riuniscono in seduta congiunta.

#### **Art 13 Modalità di irrogazione delle sanzioni ed impugnazioni**

1. I provvedimenti disciplinari di cui al precedente art. 11, comma 3, lett. e) ed f) e quelli relativi al risarcimento del danno, sono preceduti dalla contestazione per iscritto dell'addebito all'interessato. Questi, avverso tale contestazione, ha diritto di produrre, nel termine di cinque giorni dalla ricezione, le sue controdeduzioni scritte o chiedere l'audizione personale, con l'assistenza dei genitori. L'audizione può essere disposta dalla scuola, quando ne ravvisi la necessità.

2. Nei casi contemplati dal comma precedente, contestualmente, la comunicazione è inviata ai genitori dello studente a mezzo raccomandata a mano, fonogramma o telegramma, con l'indicazione della data e l'ora in cui è fissata l'eventuale audizione.

3. Qualora i genitori e lo studente, pur ritualmente avvisati, senza giustificato motivo, non partecipano all'incontro o non ne chiedessero il differimento per comprovate ragioni e neppure facessero pervenire controdeduzioni scritte, il Dirigente Scolastico, previa nomina di un tutore allo studente, sulla base degli atti e testimonianze in possesso della scuola, procederà in loro assenza.

4. Il Dirigente Scolastico invierà comunicazione scritta ai genitori interessati circa la sanzione comminata, con l'indicazione della durata e dei motivi specifici della decisione adottata.

5. Il Dirigente Scolastico, udito il Consiglio di classe, può offrire allo studente di convertire la sanzione con lo svolgimento di attività in favore della comunità scolastica.

6. Avverso le sanzioni disciplinari di cui al comma 1 del presente articolo, è ammesso ricorso degli studenti interessati, se maggiorenni, o dei loro legali rappresentanti, se minorenni, entro cinque giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, al Dirigente scolastico, che decide immediatamente, assunte, ove occorrono, le ulteriori informazioni indispensabili all'accertamento dei fatti.

#### **Art. 14 Organi competenti all'applicazione delle sanzioni**

**Organo di garanzia.** All'interno dell'Istituto è presente un Organo di Garanzia, il Consiglio di Garanzia (C.d.G.). È un organismo che ha il compito di intervenire ogniqualvolta vi siano due parti (persone o gruppi) che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti, questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro. È anche uno strumento di garanzia nel caso qualcuno non senta eque o corrette le sanzioni disposte nei suoi confronti.

Ulteriore ricorso contro sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola va invece presentato all'Ufficio scolastico provinciale, alla direzione regionale o al tribunale amministrativo regionale.

L'organo di garanzia è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione al regolamento d'Istituto. L'organo di garanzia, inoltre, può proporre modifiche ai regolamenti dell'Istituto.

Contro le sanzioni disciplinari gravi gli studenti possono ricorrere entro 15 gg dalla loro emanazione rivolgendosi in forma scritta all'organo di garanzia.

Le sanzioni erogate devono essere portate a conoscenza del Consiglio di classe affinché possa esserne valutata la ricaduta sul voto di condotta.

Composizione dell'organo di garanzia:

- il dirigente scolastico o suo delegato (membro di diritto)
- il presidente del consiglio di Istituto (membro di diritto)
- due docenti eletti dal collegio docenti
- due studenti eletti dall'assemblea degli studenti
- un rappresentante del personale ATA (eletto dall'assemblea del personale ATA)
- membri supplenti

È prevista la nomina di membri supplenti (due docenti, due studenti e un rappresentante supplente del personale ATA) al fine di sostituire i titolari qualora gli stessi siano coinvolti nel procedimento in esame.

La presidenza dell'organo spetta al dirigente scolastico o al suo delegato.

L'organo è regolarmente costituito quando sono presenti almeno due terzi dei componenti,

Le decisioni dell'organo vengono prese a maggioranza assoluta, la votazione è palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni dell'organo devono essere prese entro 15 gg dalle richieste e sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati, in seguito ad audizione degli alunni. L'esito delle riunioni e il provvedimento adottato devono risultare da apposito verbale.

L'iscrizione ad altro Istituto non interrompe un procedimento disciplinare in corso d'istruttoria o di applicazione della sanzione irrogata.

L'organo di garanzia dura in carica tre anni. Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa o perdita dei requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso dei requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive categorie rappresentate, nel caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procederà ad elezioni suppletive.

### **TITOLO III VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

#### **Art. 1**

I viaggi, le uscite d'istruzione e le visite didattiche, sia che vengano organizzati all'interno delle attività didattiche curricolari, sia che collegate ai progetti integrati, ai PON o ad altre attività didattiche, possono essere programmati e realizzati soltanto se sono finalizzati a promuovere qualificanti momenti culturali all'interno dei vari processi di apprendimento e a contribuire all'arricchimento formativo dell'allievo, mediante l'integrazione didattica, l'espansione del piano di studio, le verifiche dal vero e la stretta attinenza alle tematiche ed alle problematiche affrontate nelle varie situazioni di apprendimento.

#### **Art. 2**

I Consigli di classe nel formulare le loro proposte in ordine alle visite guidate, ai viaggi e alle uscite di istruzione individueranno:

- a) le finalità didattiche ed educative dei viaggi, delle visite o delle uscite;
- b) la scelta delle mete;
- c) l'individuazione degli accompagnatori, nell'ambito della specifica classe.

#### **Art. 3**

Nel settore dei viaggi di istruzione e delle visite guidate sono configurabili le seguenti attività:

- a) viaggi o uscite di integrazione culturale;
- b) viaggi o visite di integrazione della preparazione di indirizzo;
- c) visite guidate o uscite d'istruzione presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, parchi naturali, località di interesse artistico, scientifico, paesaggistico, ecc.;
- d) viaggi, uscite o visite connessi ad attività sportive.



**Art. 4**

Le visite guidate e le uscite possono coincidere con l'orario di lezione, nel caso esse siano strettamente collegate all'attività didattica svolta dal docente o dai docenti che le propongono, oppure possono comprendere l'intera giornata, sempre che siano riferite alla programmazione o ai progetti didattici. Possono, inoltre, essere svolte in orario non scolastico o in giorni festivi od in quelli nei quali sia interrotta o sospesa l'attività didattica.

**Art. 5**

I viaggi di istruzione perseguono i seguenti obiettivi generali:

- a) promuovere momenti culturali e qualificanti all'interno dei vari processi di apprendimento e di formazione;
- b) integrare le normali attività curricolari al fine di contribuire all'arricchimento culturale dell'allievo;
- c) integrare la formazione professionale soprattutto mirando al potenziamento delle discipline di indirizzo;
- d) contribuire alla formazione civile della responsabilità, impegnando lo studente sia nella dimensione locale nazionale, sia in quella europea;
- e) sviluppare e consolidare negli allievi l'interesse verso le dimensioni artistiche, paesaggistiche, turistiche e produttive;
- f) far accrescere la conoscenza e l'interesse per il nostro Paese e per quelli europei, nei vari settori ed aspetti significativi (culturali, economici, naturalistici, artistici...);
- g) dare efficaci opportunità per migliorare lo studio delle civiltà e delle lingue straniere.

**Art. 6**

Per la progettazione e la realizzazione delle attività di cui ai punti precedenti, si applicano le norme e le indicazioni espresse nell'apposito regolamento visite e viaggi d'istruzione consultabile sul sito della scuola.

## TITOLO IV ASSEMBLEE STUDENTESCHE

**Art. 1**

Gli allievi hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli articoli 12, 13 e 14 del T.U. del 16/4/94, n°297.

**Art. 2**

Le assemblee studentesche costituiscono occasioni di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli allievi.

**Art. 3**

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto. In relazione al numero degli allievi ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di Istituto può articolarsi in distinte assemblee di indirizzo, rispettivamente una per l'AFM, CAT e LICEO CLASSICO e l'altra per l'IPSSOA E ODO. Le assemblee di classe possono essere organizzate anche per classi parallele dello stesso indirizzo o di indirizzi diversi, allorché gli studenti dovranno affrontare problematiche comuni.

**Art. 4**

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto al mese ed una di classe al mese della durata massima di due ore. Le assemblee non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli allievi unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

**Art. 5**

A richiesta degli allievi, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

**Art. 6**

Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di attività didattica.

**Art. 7**

All'assemblea di classe assistono, senza diritto alla parola, i Docenti in servizio, nell'ora, in classe; a quella di Istituto possono assistere, senza diritto alla parola, i Docenti o addetti al coordinamento nel caso durante la stessa si affrontano tematiche culturali o di ricerca.

**Art. 8**

L'assemblea di Istituto deve adottare un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al C.I.S.

**Art. 9**

L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato degli Studenti o su richiesta del 10% degli allievi.

**Art. 10 Comitato degli studenti**

Il Comitato degli studenti è costituito dagli studenti eletti nei Consigli di classe, nel C.I.S. e nella Consulta provinciale. In particolare il Comitato:

- a) garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti alle assemblee;
- b) elabora all'inizio dell'anno un calendario con le date e gli orari delle Assemblee, da sottoporre all'approvazione del Dirigente Scolastico, suscettibile di modifiche, qualora circostanze impreviste lo richiedano;
- c) cinque giorni prima di ogni assemblea, presenta una richiesta formale al Dirigente Scolastico, con l'indicazione dell'ordine del giorno;

**Art. 11**

Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

**Art. 12**

L'assemblea di classe è presieduta dai due studenti rappresentanti eletti nel Consiglio di classe; quella o quelle d'Istituto rispettivamente da uno dei due o più studenti eletti al suo interno all'inizio dell'anno scolastico.

**Art. 13**

Le assemblee di Istituto devono tenersi nei locali o negli spazi della scuola. Gli studenti non potranno allontanarsi prima della fine dell'assemblea. Il servizio d'ordine del Comitato studentesco è tenuto ad esercitare una scrupolosa vigilanza, segnalando al Dirigente Scolastico eventuali mancanze.

**Art. 14**

Il calendario delle assemblee è comunicato alle famiglie ed è ritenuta autorizzata l'uscita anticipata dalla scuola degli studenti alla fine dell'assemblea.

**Art. 15**

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le norme contenute agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n°297.

## TITOLO V RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA

**Art. 1**

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli OO.CC, predispose il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti.

**Art. 2**

Gli incontri collegiali scuola-famiglia sui risultati del profitto di interperiodo e/o finali, sono correlati alla scelta dei periodi di valutazione deliberati dal C.D. e si svolgono in orario pomeridiano, tre volte nell'arco dell'anno scolastico, suddivisi in due giorni per aree disciplinari.

**Art. 3**

Il ricevimento individuale del docente si svolge in un'ora antimeridiana fissata da ciascun insegnante in un giorno della settimana per due volte al mese (da ottobre a aprile), previa diretta prenotazione delle famiglie e/o degli studenti al docente stesso.

**Art. 4 Comunicazioni alle famiglie**

1. Le comunicazioni relative alle sospensioni delle lezioni e agli ingressi e/o uscite fuori orario, disposte dagli Uffici di Direzione, sono effettuate tramite circolari interne lette dai docenti e annotate sui Registri di classe; gli studenti minorenni sono tenuti a riportarle sul proprio diario per farle controfirmare dal genitore. La famiglia può prenderne visione anche tramite il sito della scuola.

2. I docenti, qualora lo ritengano necessario, possono inviare tramite la Segreteria Didattica note scritte alle famiglie circa l'andamento didattico e disciplinare dei figli, invitandole ad un colloquio riservato.

3. Le valutazioni quadrimestrali e quelle di interperiodo, accompagnate da eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero attivati e dell'esito di tali interventi, sono comunicate per iscritto alle famiglie.
4. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono effettuate abitualmente attraverso circolari scritte inviate in lettura nelle classi; quelle relative ad atti di interesse generale vengono pubblicate in forma ufficiale in bacheca e/o sul sito della scuola.
5. Per quanto concerne l'accesso ai dati personali di ciascuno studente sul sito della scuola, è necessario che le famiglie ritirino presso la Segreteria didattica la password di accesso.

## **TITOLO VI PATTO DI CORRESPONSABILITA'**

La scuola offre percorsi formativi che, in ottemperanza ai principi costituzionali, mirano ad avviare il giovane a diventare maturo, autonomo e responsabile.

A tale scopo, la scuola è "ambiente educativo" e le attività che arricchiscono l'offerta formativa danno modo agli studenti di approfondire tematiche attuali e vicine ai loro interessi, ma anche di particolare valore culturale e sociale, per preparare cittadini maturi e consapevoli.

La condivisione ed il rispetto delle regole del vivere e del convivere sono fondamentali ed irrinunciabili per realizzare gli obiettivi precisi della scuola.

Per tale motivo, il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento che governa l'impegno formativo e che consente la realizzazione di una relazione educativo-didattica positiva. Da ciò ne consegue che i rapporti sono costruiti sulla scorta della reciprocità dei diritti e dei doveri.

Il genitore, sottoscrivendo il presente patto, assume impegni specifici rispetto alla necessità di osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e di sollecitare l'osservanza da parte dello studente.

Il genitore, inoltre, nel sottoscrivere il presente patto è, altresì, consapevole che le infrazioni disciplinari da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni così come delineate nel vigente regolamento di istituto.

Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume l'impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.

Il patto di corresponsabilità è parte integrante del presente regolamento. Per praticità di fruizione è proposto in allegato ed è scaricabile dal sito della scuola.

## **TITOLO VII USO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE**

### **Art. 1**

Il personale dell'Istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali e sindacali.

Gli studenti, per finalità culturali, possono ugualmente utilizzare i locali dell'istituto, oltre l'orario delle attività didattiche, previa autorizzazione.

Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi murali per l'affissione di comunicati e documenti.

Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i vari responsabili.

Nelle aule scolastiche si ha diritto ad affiggere materiale didattico e a utilizzare gli armadi per custodire ciò che è in relazione con l'attività didattica.

### **Art. 2**

Per quanto riguarda il funzionamento e l'impiego delle strutture scolastiche di seguito elencate sono pienamente valide le norme di disciplina generali di cui all'art.1 integrate dalle norme comuni e particolari affisse in ciascuna delle strutture indicate:

aula magna

aule didattiche e aule speciali

laboratori scientifici

biblioteca

segreteria

servizi igienici

cortile e spazi interni

palestra e campi sportivi

### **Norme Comuni**

Gli studenti devono osservare le seguenti norme di comportamento:

- mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni e di chiunque sia presente;
- in attesa del Docente e/o durante il cambio di Docente tra le varie ore di lezione, gli studenti dovranno stare in classe, mantenendo un comportamento corretto;
- usare un tono ed un volume di voce consoni ad un ambiente scolastico e tale da non disturbare i colleghi delle aule adiacenti;
- rispettare gli orari e le eventuali prescrizioni relative alle uscite brevi preventivamente autorizzate dal Docente presente in aula;
- al fine di evitare una presenza eccessiva di studenti fuori dalle aule durante le ore di lezione, le uscite brevi dall'aula riguarderanno un solo studente alla volta e dovranno essere preventivamente autorizzate dal docente;
- usare con rispetto gli arredi e le attrezzature presenti nei locali;
- mantenere pulito ed in buono stato d'uso il proprio banco.

### **Norme particolari**

Modalità di utilizzo e norme particolari sono affisse nei singoli laboratori, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle, dette norme sono predisposte dai responsabili dei laboratori, aule e locali alle quali si rimanda.

#### **Art. 3**

L'Aula Magna è un'importante risorsa strutturale sia per l'Istituto sia per il territorio; viene utilizzata prioritariamente dal personale docente, non docente e dagli studenti che ne facciano richiesta scritta al Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato, con adeguato anticipo per ovvi motivi organizzativi.

#### **Art. 4**

Le aule didattiche sono i luoghi nei quali si svolge la maggior parte dell'attività didattica. Le aule speciali sono dotate di sussidi didattici mirati alla specificità di determinate attività didattiche.

#### **Art. 5**

I laboratori sono aule speciali particolari in quanto dotati di strumentazioni a volte semplici e a volte sofisticate, ma sempre delicate e costose e, inoltre, perché in essi risalta più che in altri luoghi l'esigenza di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli studenti e del personale. Pertanto, il comportamento degli alunni deve essere irreprensibile e improntato ad una autodisciplina personale e collettiva esemplare.

#### **Art. 6**

L'Istituto possiede una biblioteca centrale che contiene un cospicuo numero di volumi e riviste.

Tutti i volumi sono catalogati per argomento e registrati al computer perciò è possibile una più facile ricerca. Essi sono a disposizione degli studenti, dei docenti e di tutto il personale della scuola per consultazione o prestito, previa richiesta al personale incaricato e nel rispetto delle norme particolari affisse all'interno della biblioteca stessa.

#### **Art. 7**

La segreteria è un centro nevralgico della scuola; gli studenti vi si recano per svariati motivi; poiché negli uffici il personale deve avere la possibilità di lavorare serenamente ed in tranquillità, l'accesso sarà opportunamente regolato e consentito ad una sola persona per ciascun ufficio nel rispetto degli orari di apertura al pubblico;

#### **Art. 8**

I distributori sono una struttura a disposizione degli studenti e di tutto il personale della scuola.

#### **Art. 9**

I servizi igienici disponibili per gli studenti sono localizzati su ciascun piano.

Nei servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme d'igiene e di buona educazione, in particolare:

- è vietato fumare
- è vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili
- è obbligatorio lasciare puliti i servizi così come si desidera trovarli;

Coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati al risarcimento delle spese.

#### **Art.10**

Gli spazi esterni rendono più vivibile la scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli operatori addetti e, soprattutto, al buon senso di chi li frequenta. Il parcheggio, in particolare, è riservato al personale dell'Istituto. Gli studenti possono solo parcheggiare ciclomotori a due ruote, negli spazi delimitati e nel rispetto degli orari fissati.

**Art. 11**

L'uso dell'ascensore è riservato al personale della scuola, docenti ed ATA e agli studenti infortunati o diversamente abili.

**TITOLO VIII  
MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Eventuali proposte motivate di modifica al presente regolamento potranno essere presentate dai docenti, dagli alunni e dai genitori attraverso i propri rappresentanti in seno al consiglio d'istituto.

**TITOLO IX  
DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

**Approvato dal Consiglio di Istituto**

**Con delibera n. 68 del 29/10/2014**